

Enrico Artifoni

Prudenza del consigliere. L'educazione del cittadino nel Liber consolationis et consilii di Albertano da Brescia (1246)

[In corso di stampa in "Consilium". Teorie e pratiche del consigliere nella cultura medievale, a cura di C. Casagrande - C. Crisciani - S. Vecchio, Firenze 2002 © dell'autore - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"]

Nel maggio 1246 il giudice Albertano da Brescia concludeva una sua trilogia di trattati morali con un *Liber consolationis et consilii* indirizzato al figlio Giovanni, medico «in arte cyrurgiae». Come constatava l'autore nel prologo, accadeva che molti uomini provati dalle avversità si affliggessero al punto di perdere quasi la salute nel corpo e nello spirito. Per questo il giudice consegnava al figlio, già esperto nei rimedi fisici per i sofferenti, una medicina per gli spiriti turbati: avrebbe potuto così fornire agli afflitti, oltre al sollievo del corpo, il rimedio costituito dal consiglio e dalla consolazione¹. La medicina era appunto il *Liber*, un racconto allegorico in forma dialogica - una *similitudo*, dice l'autore² - su come assumere e fornire un *consilium* in situazioni incerte. Questo è di fatto l'argomento principale dell'opera. La tematica della *consolatio* ha un suo rilievo, che permette di inserire per questo aspetto il testo di Albertano dentro una tradizione conosciuta³, ma è trattata specificamente in un solo capitolo del libro (il secondo) e non contribuisce in modo significativo alla sua struttura. E' diverso il caso del tema consiliare. La pratica di raccogliere e valutare pareri diversi, riflettendo altresì sulla qualificazione di chi li ha forniti e sulle modalità di formazione del parere, è additata nel corso di tutta l'opera come la via maestra per una condotta buona dal punto di vista etico e corretta dal punto di vista dei costumi sociali.

Non siamo dunque di fronte a una raccolta di *consilia* su temi particolari (sul modello dei consigli medici e legali), né a un testo in cui l'espressione del parere sia analizzata come parte dell'istruzione retorica (come avviene per esempio nel successivo *Fiore di rettorica*)⁴, né a una

¹ Albertani Brixiensis *Liber consolationis et consilii ex quo hausta est fabula de Melibeo et Prudentia*, a cura di T. Sundby, Havniae 1873, 1: «Incipit liber consolationis et consilii. Quoniam multi sunt, qui in adversitatibus et tribulationibus taliter affliguntur et deprimuntur, quod, cum in se propter animi perturbationem nec consilium nec consolationem habeant neque ab aliis expectent, ita contristantur, ut de malo in peius cadant: ideo tibi, filio meo Iohanni, qui in arte cyrurgiae medicando te exerces, et plerumque tales invenis, quaedam tibi pro modulo meae scientiae scribere curavi, per quae, dante Domino, poteris praedictis non solum in corporibus medelam tribuere, sed etiam circa predicta consilium et consolationem impertiri atque iuvamen». Datazione nell'explicit, 127: «Explicit liber consolationis et consilii quem Albertanus, causidicus Brixiensis, de ora Sanctae Agathae, compilavit atque composuit sub anno domini MCCXLVI, in mensibus aprilis et maii». - Farò riferimento al testo e alle pagine delle seguenti edizioni a stampa delle opere di Albertano (elencate in ordine di composizione), che successivamente indicherò con il solo titolo abbreviato: *De amore et dilectione Dei et proximi et aliarum rerum et de forma vite: An Edition*, a cura di S. L. Hiltz, Ph. D. Dissertation, University of Pennsylvania 1980; *Sermone inedito di Albertano giudice di Brescia*, [a cura di L. F. Fè d'Ostiani], Brescia 1874 (riproposto, con traduzione italiana, in Albertano, *Sermo Januensis*, a cura di O. Nuccio, Brescia 1994; ma citerò direttamente dall'ed. Fè d'Ostiani); *Liber de doctrina dicendi et tacendi. La parola del cittadino nell'Italia del Duecento*, a cura di P. Navone, Firenze 1998; *Liber consolationis et consilii* (cfr. supra); *Sermones quattuor*, a cura di M. Ferrari, Lonato 1955. Segnalo tuttavia il meritorio sito di Angus Graham, <<http://freespace.virgin.net/angus.graham/Albertano.htm>>, contenente l'*opera omnia* del giudice bresciano e altri testi e strumenti di lavoro collegati. Nel sito le opere di Albertano sono date secondo le seguenti edizioni: *De amore et dilectione Dei et proximi*, ed. Hiltz; *Sermone inedito*, ed. Fè d'Ostiani; *Liber de doctrina dicendi et tacendi*, secondo Albertani, causidici Brixiensis, *Tractatus de arte loquendi et tacendi, MCCXLV*, in T. Sundby, *Della vita e delle opere di Brunetto Latini*, a cura di R. Renier, Firenze 1884, 475-506 (con indicazione dei passi non accolti nell'ed. Navone); *Sermones quattuor*, secondo G. W. Ahlquist, *The Four Sermons of Albertanus of Brescia: An Edition*, Dissertation, Syracuse 1997. Le edizioni del sito Graham presentano talvolta, rispetto alle edizioni a stampa a cui mi riferisco, un incremento nell'indicazione delle fonti di Albertano, che segnalerò nei casi in cui vi farò ricorso. Per la bibliografia su Albertano rinvio per brevità a J. M. Powell, *Albertanus of Brescia. The Pursuit of Happiness in the Early Thirteenth Century*, Philadelphia 1992, 131-41 e a *Liber de doctrina dicendi et tacendi, CXXI-CXXIX*.

² *Liber consolationis et consilii*, 1: «Legas itaque similitudinem infra scriptam, et auctoritates in hoc libro notatas attente ac studiosissime perlegas, et ita, divina favente gratia, poteris tibi et aliis proficiendo ad praedicta leviter pervenire. Ecce similitudo».

³ Cfr. i rimandi al trattato di Albertano in P. von Moos, *Consolatio. Studien zur mittelalterlichen Trostliteratur über den Tod und zum Problem der Christlichen Trauer*, München 1971-72.

⁴ Si vedano le ampie sezioni sul consiglio (esaminato come parte della retorica deliberativa) nelle varie redazioni del *Fiore di rettorica*, tutte costruite su materiali ciceroniani: Bono Giamboni, *Fiore di rettorica*, a cura di G. Speroni,

diluizione del tema consiliare in una più generale trattazione sui costumi. Il trattato è originale, nella letteratura didattica del Duecento italiano, per l'organicità con cui assume a oggetto di una trattazione specifica e ampia le procedure di formazione del parere quando sussista un'incertezza deliberativa. Vedremo più avanti che questa deontologia dell'assumere e dare pareri si sviluppa a partire da un caso concreto, la questione della vendetta, ma la lettura spesso proposta dell'opera come di una monografia sulla faida non rispecchia bene la sua fisionomia⁵. Su un totale di cinquantuno capitoli più un prologo, ventinove capitoli riguardano in realtà non la vendetta ma in senso lato l'arte del *consilium*, le virtù, le persone e le procedure interessate; d'altra parte di vendetta non si fa parola nell'incipit o nell'explicit, entrambi attribuiti all'autore⁶, e neppure nel prologo⁷. Il tema è ovviamente rilevante, ma appare subordinato a quello consiliare, oltre che dal punto di vista quantitativo, soprattutto dal punto di vista concettuale: è cioè assunto come esempio da tutti comprensibile, per la sua drammatica rilevanza nella società del tempo, di una *res dubia* rispetto alla quale occorre sviluppare procedure deliberative adeguate.

Se prescindiamo dai quattro sermoni predicati a Brescia nel 1250 e in anni immediatamente precedenti, esempi di un'attività di predicazione a confraternite di uomini di legge attestata anche da un sermone tenuto a Genova nel 1243⁸, il *Liber consolationis et consilii* risulta fra le opere del giudice Albertano la più tarda, il lavoro che in certo modo - nell'architettura ben costruita e nella inconsueta, per lui, intelaiatura narrativa⁹ e dialogica - segna la sua maturità come autore; ma al tempo stesso si colloca organicamente dentro un progetto più ampio, nel quale svolge un ruolo preciso. Un certo rilancio negli ultimi quindici anni degli studi su Albertano mi consente di essere rapido qui nella definizione della sua fisionomia culturale¹⁰. Basterà dire che con alcuni decenni di anticipo rispetto al massimo intellettuale laico e pragmatico del secondo Duecento italiano, Brunetto Latini, il giudice bresciano portò a compimento un'operazione di ampia portata, con cui lo stesso Brunetto contrasse debiti in varie parti del *Tresor*, soprattutto nel terzo libro dedicato a

Pavia 1994, 117-26 (redazione α, anonima, la più antica), 83-95 (redazione β, attribuita a Bono Giamboni), 144-45 (redazione γ, anonima), 159-60 (redazione δ, attribuita a Guidotto da Bologna). Sulle caratteristiche delle redazioni cfr. l'introduzione del curatore, XV-XXII. Uno studio recente in V. Cox, "Ciceronian Rhetoric in Italy, 1260-1350", *Rhetorica*, 17 (1999), 239-88, soprattutto 244-45.

⁵ L'interpretazione del *Liber* come trattato sulla vendetta è pienamente sviluppata in A. Checchini, "Un giudice nel secolo decimoterzo: Albertano da Brescia", [1911-12], in Id., *Scritti giuridici e storico-giuridici*, pubblicati a cura della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova, I, Padova 1958, 185-235, un articolo importante largamente usato in tutti gli studi successivi. Tra i contributi recenti, dedicano invece attenzione alla tematica consiliare in Albertano e nella letteratura didattica comunale D. Romagnoli, "«Disciplina est conversatio bona et honesta»: anima, corpo, e società tra Ugo di San Vittore ed Erasmo da Rotterdam", in *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna*, a cura di P. Prodi, Bologna 1994, 507-37, 534; Ead., "Griselda e Prudenza: modelli muliebri tra etica e letteratura (XIII-XV secolo)", in *Studi in memoria di Paola Medioli Masotti*, a cura di F. Magnani, Napoli 1995, 9-19, 11, 18; O. Nuccio, *Albertano da Brescia: razionalismo economico ed epistemologia dell'«azione umana» nel '200 italiano*, Roma 1997 (sono dedicate al consiglio soprattutto le pp. 136 ss.); B. Garofani, "Geografia della diffidenza. Parola e letteratura didattica fra Due e Trecento", *Nuova rivista storica*, 84 (2000), 315-36, soprattutto 332-35.

⁶ Cfr. i testi supra, nota 1. Per l'autenticità cfr. P. Navone, "Introduzione", in *Liber de doctrina dicendi et tacendi*, XX-XXI, nota 3.

⁷ I capp. III-V hanno come oggetto la possibilità e l'opportunità che le donne siano consigliere, i capp. VI-X si occupano della Prudenza e del modo di acquisirla, i capp. XI-XXXI specificamente del modo di elaborare un *consilium*. Sono di diretta attinenza con il tema della vendetta il capitolo I (che narra l'evento di partenza), la seconda metà del II (dedicato nella prima metà alla *consolatio*), e i capitoli XXXII-LI.

⁸ Bibliografia e contesto per lo studio di Albertano predicatore in E. Artifoni, "Sull'eloquenza politica nel Duecento italiano", *Quaderni medievali*, 35 (1993), 57-78; Id., "Gli uomini dell'assemblea. L'oratoria civile, i concionatori e i predicatori nella società comunale", in *La predicazione dei Frati dalla metà del '200 alla fine del '300*, Spoleto 1995 (Convegni della Società internazionale di studi francescani, XXII), 143-88. Indispensabile ora C. Delcorno, "Medieval Preaching in Italy (1200-1500)", in *The Sermon*, a cura di B. M. Kienzle, Turnhout 2000 (Typologie des sources du moyen âge occidental, 81-83), 449-560, particolarmente 478-79. Sulle singole opere è sempre sottinteso il rimando a Powell, *Albertanus*.

⁹ Sulla narrativa consiliare si veda, da ultimo, J. Ferster, *Fictions of Advice. The Literature and Politics of Counsel in Late Medieval England*, Philadelphia 1996 (il cap. 6, 89-107, è dedicato al *Tale of Melibee* di Chaucer, la cui fonte è notoriamente, attraverso una traduzione francese, il *Liber consolationis et consilii*).

¹⁰ Della ripresa degli studi albertaniani danno conto i lavori citati supra, note 1 e 5, ai quali rimando per brevità.

politica e retorica, secondo una congiunzione tipica del contesto culturale italiano¹¹. L'operazione consisteva da un lato nel selezionare e riorganizzare gli insegnamenti della tradizione didattica in una serie di proposte tematiche coerenti, radicando così l'etica comunale in un patrimonio di sapienza antico; e d'altra parte mirava ad articolare la dottrina fino a coprire quasi tutti gli aspetti della vita dell'uomo in società giudicati importanti alla luce dell'esperienza comunale, estendendo e adattando i dettami dell'educazione liberale di matrice classica a un contesto diverso. Il riuso di materiali collaudati approdava di fatto a un sapere in parte originale, perché quel fiume che scorre placido che è la scrittura di Albertano trasportava sì, insieme con significative letture dirette, tra cui quella delle *Epistolae ad Lucilium* di Seneca¹², un apparato didattico-sentenzioso nutrito - esemplifico senza completezza - dalla Bibbia, Cicerone, i *Disticha Catonis*, Martino da Braga, il *Moralium dogma philosophorum*, Pietro Alfonsi, la raccolta di Publilio Siro e quella di Goffredo da Winchester, per non dire del materiale giuridico fornito dal Codice, dal Digesto e dal *Decretum* di Graziano¹³; ma confluiva, quella corrente, in un alveo nuovo e appunto originale, che è definibile a mio parere come un' arte della cittadinanza, una paideia specificamente comunale; e - vedremo più avanti - di una comunaltà in vari modi collegata al sistema politico del tempo dei podestà. Il che non toglie naturalmente che la lezione etica del legista bresciano, essendo fondata per lo più su materiali antichi e vulgati in cui ognuno poteva riconoscersi, potesse trovare ascolto, come dimostra la sua ampia fortuna europea, anche in altri ambienti¹⁴.

Il progetto di Albertano ha inizio nel 1238, con un *Liber de amore et dilectione Dei et proximi et aliarum rerum et de forma vite*, in cui si affronta in generale la questione dei rapporti sociali e familiari, della scelta degli amici, dei servi domestici e dei collaboratori. Vi è messo in rilievo, tra l'altro, il valore di una ricchezza socialmente utile, sulla base di una nozione di ricchezza cristiana, di testuale derivazione paolina, largamente diffusa in quegli anni dagli ambienti minoritici con cui il giudice era in stretto contatto¹⁵. A una lettura prospettica è chiaro che il primo trattato funziona da introduzione generale a un piano sistematico, mostrando *in nuce* temi su cui l'autore intende ritornare. Dallo sviluppo di due nuclei tematici già presenti nel *Liber de amore et dilectione Dei et proximi* nascono così le opere successive: nel 1245 il *Liber de doctrina dicendi et tacendi*, che esamina gli aspetti etici e tecnici della disciplina di parole e silenzi nel contesto delle città-stato alla luce di una identificazione fra bene parlare e bene vivere¹⁶; e nel 1246 il *Liber consolationis et consilii*, che all'interno di uno schema narrativo e dialogico assume la questione della faida e della

¹¹ Sui rapporti Albertano-Brunetto in tema di retorica e politica cfr. E. Artifoni, "I podestà professionali e la fondazione retorica della politica comunale", *Quaderni storici*, 63 (1986), 687-719. Su Brunetto nella tradizione enciclopedica sono fondamentali i contributi di C. Meier, "Cosmos politicus. Der Funktionswandel der Enzyklopädie bei Brunetto Latini", *Frühmittelalterliche Studien*, 22 (1988), 315-56 e "Vom Homo Coelestis zum Homo Faber. Die Reorganisation der Mittelalterlichen Enzyklopädie für neue Gebrauchsfunktionen bei Vinzenz von Beauvais und Brunetto Latini", in *Pragmatische Schriftlichkeit im Mittelalter. Erscheinungsformen und Entwicklungsstufen*, a cura di H. Keller, K. Grubmüller, N. Staubach, München 1992, 21-36 (in generale si veda ora anche *Die Enzyklopädie im Wandel vom Hochmittelalter bis zur frühen Neuzeit. Akten des Kolloquiums des Projekts D im Sonderforschungsbereich 231 (29.11-1.12.1996)*, a cura di C. Meier, München 2002). Quanto segue riprende in parte e spesso modifica E. Artifoni, "L'arte di essere cittadini", *Storia e Dossier*, 21 (settembre 1988), 15-19, dove si definisce ancora il *Liber consolationis et consilii*, sulla scia di Checchini, «un trattato-dialogo sulla faida».

¹² C. Villa, "La tradizione delle *ad Lucilium* e la cultura di Brescia dall'età carolingia ad Albertano", *Italia medioevale e umanistica*, 12 (1969), 12-51.

¹³ Un panorama della cultura albertaniana si può ricavare dalla bibliografia delle fonti nelle edizioni moderne dei suoi trattati. Cfr. *De amore et dilectione Dei et proximi*, 326-41; *Liber de doctrina loquendi et tacendi*, CXXII-CXXIII. Si veda anche la pagina *Sources* nel sito di Angus Graham. Sul tema è importante G. C. Alessio, C. Villa, "Il nuovo fascino degli autori antichi tra i secoli XII e XIV", in *Lo spazio letterario di Roma antica*, a cura di G. Cavallo, P. Fedeli, A. Giardina, III, *La ricezione del testo*, Roma 1990, 473-511 (soprattutto 505-11).

¹⁴ C. Villa, "Progetti letterari e ricezione europea di Albertano", in *Albertano da Brescia. Alle origini del razionalismo economico, dell'umanesimo civile, della grande Europa*, a cura di F. Spinelli, Brescia 1996, 57-67; si veda anche D. Ruhe, "Hiérarchies et stratégies. Le conseil en famille", in questo stesso volume.

¹⁵ Decisivo il rinnovamento di lettura dell'etica economica albertaniana che si può operare attraverso G. Todeschini, *I mercanti e il tempio. La società cristiana e il circolo virtuoso della ricchezza fra Medioevo ed Età moderna*, Bologna 2002, 79, 306, 465.

¹⁶ L'importanza del *Liber de doctrina dicendi et tacendi* nella riflessione etica sul parlare è stata messa in rilievo da C. Casagrande, S. Vecchio, *I peccati della lingua. Disciplina ed etica della parola nella cultura medievale*, Roma 1987, 91-102.

vendetta come fulcro per una ampia riflessione in materia consiliare. Le tre opere si rivelano così, a una lettura d'insieme, tasselli di una medesima operazione pedagogica, di volta in volta applicata ai temi ancora in via di definizione dell'etica comunale: le relazioni interpersonali, il denaro e il lavoro nel loro rapporto con la dottrina cristiana, gli atti di locuzione, il *consilium*, le guerre private e la giustizia pubblica. Insisto sull'unità delle tre opere, che risultano collegate da molti elementi. In primo luogo è chiaro il loro svolgersi per così dire genealogico, per gemmazioni e approfondimenti successivi; in secondo luogo, la dedica di ognuno dei trattati a uno dei figli (nell'ordine, Vincenzo, Stefano, Giovanni) suggella la progressiva e integrale devoluzione alla propria discendenza di un patrimonio etico inteso dall'autore come una specie di *corpus* unitario tripartito; infine, certamente omogeneo è il criterio che regge gli scritti: proiettare l'individuo sullo sfondo del consorzio sociale, unica dimensione in cui la vita del singolo può trovare senso; e analizzare i problemi delle relazioni interpersonali, della parola, dell'incertezza deliberativa, alla luce di un ideale di generale e pacifica convivenza. Un ideale che sorge dal profondo della cultura di Albertano in quanto uomo di legge e anche, come dimostrano i suoi sermoni, in quanto predicatore laico presso confraternite legate ad ambienti francescani. Il tutto configura un progetto educativo che non rinuncia a una riflessione universale sulla condizione umana, ma coglie quest'ultima in una precisa determinazione storica, l'Italia urbana di metà Duecento. Formare cristianamente gli uomini e educare i cittadini non sono linee alternative, per la ragione che agli occhi di Albertano la condizione di *civis Christianus* è di fatto la realizzazione della condizione umana e il mondo è il mondo delle città.

Tornando al nostro argomento e al nostro trattato, qui vorrei soffermarmi su due aspetti. Il primo è che il tema del *consilium* attinto o conferito, in quanto componente basilare di quella più ampia arte della cittadinanza a cui l'autore si dedicò tutta la vita, vi risulta in effetti una delle architravi del progetto pedagogico del legista bresciano. L'autore lo propone con un volontario superamento del livello tecnico. Albertano, come giudice o causidico (con il primo termine è designato nei documenti, il secondo è quello che egli applica a sé), ovviamente conosce benissimo la pratica consiliare nella procedura giudiziaria. Anche se non c'è pieno accordo fra gli studiosi, è molto probabile che i due vocaboli di giudice e causidico siano sinonimi in quanto alle funzioni esercitate e riflettano una situazione lessicale ancora mobile, anteriore alla prevalenza esclusiva del termine *iudex* che si verificherà nella seconda metà del secolo: fatto sta che i giudici o causidici possono svolgere, a seconda dei momenti, l'attività di avvocato, di giudice, e appunto di fornitore di *consilia* su richiesta dei giurisdicenti o delle parti in causa¹⁷; anzi, non è mancato chi, distinguendo in modo forse troppo reciso dentro un universo lessicale che di fatto era allora in via di decantazione, ha voluto stabilire un legame preferenziale tra la definizione di causidico e l'attività consiliaria¹⁸. Comunque sia, ciò che interessa ad Albertano nel *Liber* è qualche cosa di meno circostanziato e di più ambizioso dell'istruzione per redigere *consilia* giuridici. Gli preme l'instaurazione nella società urbana del suo tempo di quello che potremmo dire un costume consiliare. Dove c'è un problema rilevante là si assuma un consiglio, è la regola che l'autore vorrebbe integrare nei modelli di comportamento dei *cives*. Ne deriva che il *consilium* di Albertano è in qualche modo sempre "politico" in senso etimologico, non perché alluda necessariamente alla dimensione pubblica, ma perché rimanda a quel *primum* politico che è dato dalla condizione civica e dal sistema di valori che deve esserle correlato. In secondo luogo vorrei mostrare che le dinamiche consiliari disegnate da Albertano sono in parte esemplate sul modello di una realtà istituzionale concreta, cioè sul

¹⁷ Cfr. J.-C. Maire Vigueur, "Gli *iudices* nelle città comunali: identità culturale ed esperienze politiche", in *Federico II e le città italiane*, a cura di P. Toubert, A. Paravicini Bagliani, Palermo 1994, 161-76, soprattutto 161-64; Id., "L'ufficiale forestiero", in *Ceti, modelli, comportamenti nella società medievale (secoli XIII-metà XIV)*, Pistoia 2001, 75-97, soprattutto 91-92.

¹⁸ Checchini, "Un giudice...", 190-92. La letteratura sui *consilia* giuridici sta diventando molto ampia. Si vedano almeno in via introduttiva M. Ascheri, "I giuristi consulenti d'Ancien Régime", [1976], in Id., *Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all'età moderna*, Bologna 1989, 185-209 e l'ampia bibliografia di riferimento in M. Chiantini, "Introduzione", in Ead., *Il consilium sapientis nel processo del secolo XIII. San Gimignano 1246-1312*, Siena 1997, XI-XCVII, nonché i saggi raccolti in *Legal Consulting in the Civil Law Tradition*, a cura di M. Ascheri, I. Baumgärtner, J. Kirshner, Berkeley 1999 (qui bibliografia generale in M. Ascheri, "Le fonti e la flessibilità del diritto comune: il paradosso del *consilium sapientis*", 11-53). Si veda, di Ascheri, anche il contributo a questo stesso volume.

funzionamento di quel regime dei podestà che non a caso ultimamente si è preso a definire come un sistema podestarile-consiliare¹⁹; muovendosi insomma tra i significati della parola *consilium*, tra cui quello metonimico di assemblea deliberante, il giudice innesca nel suo racconto una sorta di deriva istituzionale dell'atto del consigliare, che in qualche caso, come vedremo, riproduce il funzionamento dei consigli che operavano nel sistema delle istituzioni comunali.

Ma qual è la struttura del *Liber*, che possiamo leggere in una decorosa edizione pubblicata nel 1873 da Thor Sundby? Abbiamo parlato, usando la definizione stessa dell'autore, di una grande *similitudo*, ovvero di un racconto allegorico. In realtà l'uso di un procedimento figurato non esclude quote variabili di realismo, che sussistono nell'opera non come corpi estranei ma proprio perché funzionali alla plausibilità di entrambi i livelli di lettura, quello letterale e quello metaforico. La vicenda ha come protagonista il giovane Melibeo («vir potens et dives»²⁰) e sua moglie Prudenza. Durante un'assenza di Melibeo tre vicini si introducono nella sua casa, percuotono Prudenza e infliggono alcune ferite alla figlia. Rientrato in casa, Melibeo prende a disperarsi ma la moglie interviene con una lunga *consolatio* cominciando a mobilitare un largo apparato di citazioni: è giusto provare dolore, perché un moderato dispiacere appartiene al saggio, sbagliato sempre è disperarsi e «plorare [...] ac multas lacrimas fundere»²¹. Va detto che il tema della *consolatio*, che pure ha un suo posto nell'incipit e nell'explicit, si ferma qui e non trova più sviluppo significativo nel trattato, che si muove d'ora in avanti lungo altri binari. Melibeo, che pure riconosce la pertinenza delle osservazioni, continua a essere in preda a un turbamento che lo rende incerto sul da farsi: «quid facere debeam, ignoro»²². La frase (che richiama anche il discorso svolto nel prologo sul rapporto fra turbamento e incertezza) è chiaramente introdotta per prospettare la tipica situazione di dubbio che legittima un'operazione consiliare²³. Il meccanismo è così avviato. Prudenza infatti invita subito il marito a convocare sulla questione una riunione di amici provati e fedeli e di parenti agnati e cognati: «ab eis super praedictis diligenter consilium postula, et secundum illorum consilium te regas»²⁴. La citazione immediatamente successiva, «omnia cum consilio fac, et non te poenitebit», attribuita da Albertano al Salomone sapienziale, proviene da Eccli. 32, 24 («Fili, sine consilio nihil facias, et post factum non poenitebis»). Già usata, sempre con attribuzione a Salomone, nel *De amore et dilectione Dei et proximi* in un capitolo dedicato ai consigli e ai consiglieri²⁵, la citazione ricompare qui all'inizio della narrazione come a chiarirne il valore generale: il consiglio è rimedio all'incertezza.

Si raccoglie intorno a Melibeo, convocata da lui, una moltitudine di uomini, tra i quali c'erano - uso le definizioni nell'ordine in cui sono date - medici «de cyrurgia» e medici «physici», anziani e giovani, molti vicini che lo ossequiavano per timore più di quanto gli fossero affezionati per amore, e anche alcuni che da nemici gli erano divenuti amici ed erano ritornati nella sua dimestichezza, nonché adulatori e «causidici sapientes». A tutti Melibeo espone l'accaduto e chiede un *consilium*, senza celare la sua personale propensione verso la vendetta. Si dichiarano di parere contrario entrambe le categorie di medici, sono subito favorevoli alla vendetta i vicini timorosi di Melibeo, coloro che da nemici gli erano divenuti amici e gli adulatori. I saggi causidici prospettano invece la difficoltà del caso e consigliano in primo luogo a Melibeo di provvedersi di mezzi di difesa perché l'aggressione non abbia a ripetersi; sul punto della vendetta chiedono però il tempo necessario per consigliare a ragion veduta, richiamandosi esplicitamente a quanto avviene nella loro pratica professionale. I giovani, fiduciosi nella loro forza e nella forza del numero, strepitano e reclamano

¹⁹ P. Cammarosano, "Il ricambio e l'evoluzione dei ceti dirigenti nel corso del XIII secolo", in *Magnati e popolani nell'Italia comunale*, Pistoia 1997, 17-40, 26; E. Artifoni, "Città e comuni", in *Storia medievale*, Roma 1998, 363-86, 377.

²⁰ *Liber consolationis et consilii*, I, 2.

²¹ Op. cit., II, 4. Sul *modus* da osservare nel dolore, con riferimento a questo passo, cfr. von Moos, *Consolatio*, III, *Testimonienband*, 85-86.

²² *Liber consolationis et consilii*, II, 6.

²³ L. cit.; per il confronto con il prologo cfr. supra, note 1 e 2. Sul *consilium* che trova il suo terreno di coltura «in magnis et dubiis» cfr. J. Agrimi, C. Crisciani, *Les consilia médicaux*, Turnhout 1994 (Typologie des sources du moyen âge occidental, 69), 13.

²⁴ *Liber consolationis et consilii*, II, 6.

²⁵ *De amore et dilectione Dei et proximi*, II, 10, 89.

di correre immediatamente alle armi; uno degli anziani si alza, impone il silenzio, e nuovamente invoca una riflessione ponderata e non presa sotto l'impulso del momento, ma mentre espone i suoi argomenti viene zittito da una parte dell'assemblea e torna quasi confuso a sedersi. Mentre si svolgono le discussioni, «multi» parlano in modo riservato all'orecchio di Melibeo manifestando opinioni diverse da quelle che avevano espresso in pubblico. L'assemblea si chiude con una votazione indetta da Melibeo nella quale prevalgono a maggioranza i fautori della vendetta, decisione che Melibeo approva e conferma («laudavit [...] et firmavit»)²⁶.

Con lo scioglimento della riunione il trattato entra in una dimensione più spiccatamente teorica e trova in Prudenza la nuova protagonista. La moglie dell'offeso, e in realtà la vittima diretta dell'aggressione, avanza dubbi su una decisione presa da molti ma non dai più saggi, rivendica un suo diritto di parola sulla questione, confuta i pregiudizi antifemminili di Melibeo, e dichiara ora apertamente di essere portavoce di quella virtù - appunto la prudenza - che sempre deve intervenire nei momenti delle decisioni incerte e nell'assunzione del *consilium*: «non ego sum prudentia, sed sum prudentiae verba»²⁷. Seguono quattro capitoli dedicati alla prudenza: che cosa è, le sue specie, il suo effetto, come si acquisisca attraverso un maestro e con lo studio, a cui si collega subito un altro capitolo (il X), dedicato specificamente allo studio²⁸. La virtù di prudenza è definita, sulla base quasi canonica del *De inventione* ciceroniano, come una capacità di distinzione fra il bene e il male; ma Albertano, seguendo una tradizione già salda quando egli scrive, presenta la definizione in una forma completata da una tensione operativa: alla *discretio* deve seguire la scelta del bene e la ripulsa del male²⁹. I capitoli prudenziali introducono il vero e proprio blocco consiliare, che è il corpo più rilevante del trattato³⁰. Nell'impossibilità di esporlo analiticamente, basterà dire che Prudenza sviluppa qui una logica di confutazione puntuale della decisione presa in assemblea, ma lo fa per ora non *in specie*, cioè pronunciandosi su quella particolare riunione, bensì secondo categorie formali. E' una confutazione che tocca da un lato le modalità di svolgimento (le riunioni non devono essere dominate dall'ira e dall'impulsività, occorre dedicare tempi lunghi alle decisioni, l'interessato non deve far capire in anticipo che desidera una certa soluzione); e d'altro canto perviene a mettere in discussione la legittimità stessa di alcune categorie a esprimere pareri: così è per gli stolti, gli adulatori, gli ex nemici, coloro che mostrano rispetto per timore e non per amore, gli ebbri, coloro che dicono in segreto una cosa e in pubblico un'altra, i malvagi, i giovani. In ogni caso, il consiglio ricevuto va esaminato attentamente, perché esistono condizioni in base alle quali i pareri sono da accogliere o da rifiutare. Anche su pressante richiesta di Melibeo, dalle categorie formali Prudenza discende infine *in speciem*³¹, e l'applicazione delle prime alla seconda non può che mostrare che la pratica consiliare seguita in questa occasione da Melibeo era sbagliata nella procedura e nella scelta dei consiglieri (cap. XXX). Ciò non toglie che sulla base dei *consilia* assunti una decisione è pur stata presa, quello che è stato fatto non si può considerare non fatto; il che appunto induce Prudenza a un riesame delle proposte emerse nell'assemblea, alla ricerca di elementi utili per la condotta futura. I medici, i causidici e gli anziani

²⁶ Tutta la narrazione in *Liber consolationis et consilii*, II, 6-11.

²⁷ Op. cit., V, 20. Ho riassunto qui i capp. III-V, 12-20.

²⁸ Op. cit., VI-10, 20-29.

²⁹ *Liber consolationis et consilii*, VI, 20: «Illa vero dixit ei: "Prudentia est rerum bonarum et malarum utrarumque discretio", cum electione boni et fuga mali» (e cfr. già *De amore et dilectione Dei et proximi*, IV, 18, 268). La forma della citazione (da *Prudentia* a *discretio*) è quella vulgata nella tradizione; in realtà nelle edizioni moderne il passo ciceroniano (*De inventione*, II, 160) suona: «Prudentia est rerum bonarum et malarum neutrarumque scientia». L'integrazione sulla scelta del bene e la ripulsa del male compare nella definizione di matrice ciceroniana della prudenza nella seconda metà del secolo XII, con l'avvio di uno sforzo teorico di connessione della prudenza con la volontà e la ragione. Lottin cita come primo esempio Alano di Lilla: cfr. O. Lottin, *Psychologie et morale aux XIIe et XIIIe siècles*, III, *Problèmes de morale*, II/1, Louvain-Gembloux 1949, 255 ss. ("Les débuts du traité de la prudence au moyen âge"). Cfr. anche P. J. Payer, "Prudence and the Principles of Natural Law: A Medieval Development", *Speculum*, 54 (1979), 55-70.

³⁰ *Liber consolationis et consilii*, XI-XXXI, 29-69.

³¹ Op. cit., XXIX, 63: «Predictis notatis ac diligenter cognitis Melibeus respondit dicens: Huc usque, domina mea, sufficienter de consiliis et circa consilia in genere me docuisti. Vellem tamen ut, ad speciem descendendo, consilium super hoc negotio praesenti mihi datum mecum examinares, ita ut, utilitate provisa et cognita, quod melius fuerit eligamus».

hanno dato consigli buoni, anzi il parere dei causidici di provvedersi di mezzi di difesa introduce una serie di capitoli (XXXII-XXXV) sulle difese, materiali e morali, di cui il cittadino può valersi (inespugnabili le seconde, consistenti nell'*amor civium* e nella *virtus*)³².

Come si vede, il tema consiliare sta passando in secondo piano rispetto alla questione della vendetta e delle guerre urbane, alla quale si ritorna con l'esame dei pareri espressi in assemblea da tutte le altre categorie presenti, favorevoli alla vendetta, condotta nella seconda parte del cap. XXXV. Anche qui non è possibile un riassunto davvero analitico di ciò che segue (capp. XXXVI-XLIX), che non potrebbe comunque sostituire la lettura diretta. Un Melibeo ormai dubbioso tenta di difendere la sua scelta iniziale con argomentazioni di grande interesse dal punto di vista storico-culturale, rivendicando dapprima il valore di disciplina sociale della vendetta, che potrebbe impedire il ripetersi di crimini³³; all'obiezione di Prudenza che appunto tale compito spetta ai giudici attraverso la comminazione di pene afflittive o pecuniarie e l'inserimento dei responsabili nella categoria degli *infames*³⁴, risponde che l'esercizio della giustizia pubblica, la *vindicta iudicialis*, non potrebbe comunque restituirgli il capitale dell'onore perduto³⁵. Notiamo per ora che a quest'ultimo argomento Prudenza non risponde subito, perché esso è di fatto incontrovertibile con il linguaggio della norma, rimandando a un codice che parla un'altra lingua, quella delle pratiche sociali, terreno che la donna-allegoria non ha ancora affrontato. Preferisce invece, nell'ultima parte del trattato, insistere sulla illiceità dell'uso della forza da parte della vittima nel caso in questione, visto che l'*ordo iuris* lo ammette solo in caso di difesa. Occorre insomma puntare alla *concordia* e alla *reconciliatio*, soluzione alla quale infine Melibeo accede. Prudenza stessa si fa mediatrice della pace con gli aggressori, la concordia viene ratificata da una riunione composta questa volta solo di *amici fideles, agnati quoque atque cognati probati ac fideles inventi*, che esprime un *consilium* favorevole. Occorre ancora vincere la resistenza di Melibeo che esige una composizione altissima: vuole che gli aggressori siano spogliati di tutti i loro beni e se ne vadano «in partes ultramarinas» senza più fare ritorno. Solo a questo punto, non a caso in un capitolo intitolato *De bona fama*, Prudenza risponde all'argomento d'onore sollevato prima da Melibeo, chiarendo che l'accettare di umiliarsi da parte degli aggressori ponendosi alla sua mercé costituisce nei fatti il risarcimento di onore che egli reclamava; quell'onore non andava dunque volto in vergogna con la richiesta di condizioni inaccettabili³⁶. Al termine concordato gli aggressori si presentano infine da Melibeo con alcuni fideiussori della riconciliazione per ricevere il suo perdono, umiliandosi e implorando la sua grazia. Il tradizionale *osculum pacis* suggella la conclusione della *similitudo*.

Affronto ora i due punti di analisi che avevo annunciato in precedenza. Il primo è il rapporto intercorrente tra l'attività consiliare e il progetto pedagogico di Albertano, quella che abbiamo chiamato la sua arte della cittadinanza. Diciamo in primo luogo, dal punto di vista genetico, che il tema del *consilium* ricorre in tutte le sue opere mostrando una certa mobilità, dovuta sia alla sua fisionomia duplice, di dottrina che, pur trovando nel campo giuridico e medico le applicazioni più formalizzate, può operare in tutti i settori dell'incerto, sia alla diversa destinazione delle opere (un generico pubblico di *litterati* per i trattati, una confraternita di uomini di legge per i sermoni). Ne

³² Op. cit., XXXV, 74.

³³ Op. cit., XXXVIII, 86: «In verbis planis et suavibus me semper videris inducere, ut a vindicta me debeam abstinere, monstrando pericula, quae mihi possent evenire. Sed certe, nullus unquam vindictam faceret, si omnia, quae possent ex ea contingere, cogitaret; et sic maleficia manerent inulta vel impunita, quod esse minime debet. Multa enim bona proveniunt ex vindicta; nam malefactores occiduntur, et alii taliter deterrentur, quod de cetero similia facere non praesumant».

³⁴ Op. cit., XXXIX, 88: «Itaque, si vindictam facere desideras, ad iudicem iurisdictionem vel imperium habentem recurras, qui iustitia mediante adversarios tuos debita coercione punire non tardabit. Aut enim puniuntur corporaliter inimici tui, aut iniuriam condempnati efficiuntur infames; et sic, post amissionem magnae quantitatis suae substantie, infamati ac depauperati cum dedecore ac vituperio vivent».

³⁵ L. cit.: «At Melibeus dixit: Talis vindicta mihi displicet; nam de infamia vel pecuniae amissione parum curarent. Ego vero si emendam pro iniuria mihi et filiae meae illata susciperem, sine dedecore ac vituperio de cetero vivere non valerem».

³⁶ Op. cit., L, 121: «Quod autem dixisti, te velle illis praecipere, ut ad partes ultramarinas se transferant, ulterius non reversuri, iniquissimum mihi videtur; nam quod honoris causa tibi fecerunt dando super se tibi potestatem atque dominium, vis convertere ad dedecus et obprobrium sempiternum».

consegue che l'accento può cadere sulla dimensione generale della questione consiliare o su quella più specificamente professionale. Per limitarci - ora e in seguito - alle attestazioni più significative, la prima trattazione organica del tema è nel secondo libro del trattato *De amore et dilectione Dei et proximi* (1238), un libro dedicato quasi per intero alla scelta degli amici. Qui, al capitolo X, il *consilium* appare contemporaneamente come effetto dell'amicizia sincera e come unità di misura dell'amicizia stessa: il buon amico dà buoni consigli, ma chi ti dà consigli buoni e disinteressati può essere considerato un amico; d'altra parte e nello stesso luogo la questione consiliare è esaminata anche in relazione con la capacità di mantenere i segreti e con il giudizio sulla qualità dei consiglieri (eccellenti gli anziani, da evitare i giovani e gli stolti)³⁷. Nel sermone tenuto a Genova nel 1243 davanti a una riunione di causidici e di notai - Albertano si trovava lì come giudice al seguito del podestà bresciano Emanuele Maggi - l'attività consiliativa è vista nel suo aspetto professionale, come cosa di uomini di legge e come occasione di un lucro lecito («licet advocato vendere iusta advocacionem et iurisperito vendere consilium», dice l'autore riprendendo un passo agostiniano dal *Decretum* di Graziano, c. 71, C. XI, q. III), a condizione che si tratti di un lucro moderato e congruente alla prestazione³⁸. Due anni dopo, nel *Liber de doctrina dicendi et tacendi*, la questione è dislocata soprattutto in tre passaggi: il primo è dedicato genericamente alla riservatezza di cui è bene circondare le proprie opinioni³⁹; il secondo ha indubbiamente una caratterizzazione professionale, visto che ricalca il sermone genovese e il discorso sul lucro degli uomini di legge («causidici et alii oratores»), ai quali è consentito vendere a giusto prezzo i pareri⁴⁰; il terzo presenta una fisionomia intermedia, perché si tratta di un'ammonizione con valore sentenzioso sulla ponderazione necessaria «in consiliis», ma d'altra parte il detto è collocato subito dopo una notazione che riguarda i giudici e risulta dunque naturale collegarlo a quest'ultima⁴¹. Ricordiamo infine, anche se posteriore al trattato sul *consilium*, l'ultimo sermone bresciano: predicato nel 1250 a un pubblico di causidici, accenna al tema consiliare in una prospettiva professionale, ribadendo sulla scia dei passi già visti che i legisti devono «consulere» bene e con giustizia, ricavando un guadagno legittimo⁴².

Rispetto a questa collocazione mobile del *consilium*, il *Liber consolationis et consilii* mette in opera nel 1246 uno scatto importante, articolato in due movimenti. Da un lato il *consilium* è sistematizzato, perché ne vengono definite con precisione le relazioni con temi che prima in Albertano procedevano in ordine sparso, come l'amicizia, il segreto e la riservatezza, i vecchi i giovani le donne e le qualità morali dei consiglieri; d'altro canto gli viene assegnata una sede precisa, perché lo si aggancia saldamente, come sua massima esplicazione, a quella virtù della prudenza che consiste in primo luogo in una capacità di *discretio* tra il bene e il male (e in una conseguente scelta del bene, secondo l'integrazione già vista alla formula ciceroniana). Anche qui notiamo che si procede per raggruppamento, perché della virtù di prudenza altre volte l'autore aveva già parlato nei lavori precedenti, ma senza istituirne, se non per cenni, il collegamento con l'attività del consigliare⁴³. Nell'ultima opera trattatistica, insomma, il *consilium* è per così dire stabilizzato all'interno di un sistema etico. Ne risulta il superamento della precedente oscillazione tra il consigliare come attività umana e il consigliare come prerogativa professionale di uomini di legge. L'installazione decisa del *consilium* nel campo della prudenza, che è virtù umana e non

³⁷ *De amore et dilectione Dei et proximi*, II, 10, 88-98.

³⁸ *Sermone inedito*, 42 (la mediazione di Graziano è indicata da Graham). Sul discorso economico nel *Decretum*, di cui è parte importante il riuso di materiale agostiniano, si veda G. Todeschini, *Linguaggi economici ed ecclesiologia fra XI e XII secolo: dai Libelli de lite al Decretum Gratiani*, in *Medioevo Mezzogiorno Mediterraneo. Studi in onore di Mario Del Treppo*, I, a cura di G. Rossetti, G. Vitolo, Napoli 2000, pp. 59-87.

³⁹ *Liber de doctrina dicendi et tacendi*, III, 22.

⁴⁰ Op. cit., IV, 28.

⁴¹ Op. cit., V, 36. Anche C. Casagrande, "Parlare e tacere. Consigli di un giudice del secolo XIII", in *Storia dell'educazione*, a cura di E. Becchi, Firenze 1987, 165-79, 178 e nota 44, vede in questo luogo un riferimento a «momenti precisi della vita professionale».

⁴² *Sermones quattuor*, 61 (cfr. anche 63). Le finalità professionali dei sermoni bresciani sono analizzate in D. Pryds, "Monarchs, Lawyers and Saints: Juridical Preaching on Holiness", in *Models of Holiness in Medieval Sermons*, a cura di B. M. Kienzle, Louvain-La-Neuve 1996, 141-56.

⁴³ Cfr., per es., come la trattazione del consiglio e della prudenza sia condotta in due capitoli distinti e lontani del *De amore et dilectione Dei et proximi*, II, 10, 88-98 (*De consiliis et consiliariis*) e IV, 18, 268-70 (*De prudentia*).

meramente cosa di giudici (o di medici), consente ad Albertano di condurre il suo discorso consiliare in termini di portata generale, gli consente cioè di proporlo come soluzione tendenziale ai molteplici problemi della società urbana duecentesca: là dove c'è un punto dubbio è bene assumere pareri⁴⁴. Che poi qualcuno per specializzazione professionale abbia maggiore consuetudine di altri con l'attività del consiglio, e sappia dunque applicarne meglio di altri le procedure, magari anche al di fuori della sua cultura specifica, rimane vero. E' risultato infatti evidente che nel racconto i pareri più ponderati, quelli che Prudenza approva, provengono, oltre che dagli anziani, dai medici e dai causidici, ovvero dalle categorie che avevano sviluppato una competenza consiliare formalizzata⁴⁵; e si può ben pensare che l'autore preveda per esse un posto speciale in quel costume consiliare che con la sua opera vuole diffondere. Ma rimane indubitabile che nella logica del trattato risultano buoni consiglieri tutti coloro che sono forniti di prudenza, una virtù che si acquista, dice Albertano, con un buon insegnamento, un buon maestro e un'applicazione perseverante, e buoni maestri di prudenza possono essere non solo medici e legisti ma, ognuno nel proprio campo specifico, *doctores, medici, artifices, magistri, operarii*⁴⁶. Il collegamento di medici e causidici con l'operazione consiliare può dunque essere definito preferenziale, magari anche ovvio in un'opera scritta da un giudice per un medico e in un autore noto per la rivendicazione del valore delle competenze giuridiche, ma non è esclusivo.

Per concludere su questo punto, vorrei ricordare un ultimo elemento che prova una sorta di linea lunga del pensiero consiliare del giudice bresciano e forse una lenta maturazione dell'opera attraverso gli anni. Il nome di Melibeo, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non riecheggia quello del celebre pastore della prima ecloga virgiliana. Proviene invece da un epigramma contenuto in una raccolta che circolava allora sotto il nome di Marziale (*Martialis* o *Martialis Cocus*), opera in realtà di un autore del secolo XI, Goffredo di Winchester: «Consilio iuvenum fidis, Meliboe, ruinam/Expectare potes, dum sine consilio es»⁴⁷. Ora, questo epigramma, che sposa subito il nome di Melibeo al tema consiliare e al luogo comune dell'inaffidabilità dei giovani, compare fin dal 1238 nella prima opera di Albertano, il *De amore et dilectione Dei et proximi*, proprio nel capitolo dedicato agli amici consiglieri, e ricompare otto anni dopo nel *Liber consolationis et consilii*⁴⁸. L'idea di un Melibeo, uomo senza consiglio che si fida del consiglio dei giovani, come possibile protagonista di una trattazione tematica sull'argomento consiliare, potrebbe dunque risalire all'inizio stesso dell'attività letteraria del giudice. Albertano la riesumò al momento buono, quando pervenne a inquadrare il *consilium* in un sistema etico e finalmente gli fu chiaro che quell'uomo, vista la sua dissennatezza, si meritava come moglie almeno una Prudenza⁴⁹.

⁴⁴ Sul nesso prudenza-*consilium* nel pensiero teologico cfr. C. Casagrande, "Virtù della prudenza e dono del consiglio", in questo stesso volume.

⁴⁵ Esamina insieme il ruolo consulente di medici e di giuristi il cap. VI, "Diritto comune, processo e istituzioni: ovvero della credibilità dei giuristi (e dei medici)", di M. Ascheri, *Diritto medievale e moderno. Problemi del processo, della cultura e delle fonti giuridiche*, Rimini 1991, 181-255.

⁴⁶ *Liber consolationis et consilii*, IX, 22: «A bono doctore tradita ideo dixi [la prudenza], quia bonos doctores medicosque, artifices quoque et magistros ac operarios, et in qualibet arte vel professione peritiores semper eligere debes, eorumque consilium et auxilium, si opus fuerit, postulare».

⁴⁷ Godefridi Prioris *Epigrammata*, CLIV, in *The Anglo-Latin Satirical Poets and Epigrammatists of the Twelfth Century*, II, London 1872 (Rerum Britannicarum medii aevi scriptores, 59/2), 127.

⁴⁸ *De amore et dilectione Dei*, II, 10, 90 (*Martialis Cocus*); *Liber consolationis et consilii*, XXV, 53 (*Martialis*).

⁴⁹ L'opinione è già in Powell, *Albertanus*, 78-79. In termini latamente genetici non si potrebbe escludere un ricordo del *Moralium dogma philosophorum*, in cui il materiale etico è racchiuso entro uno schema "consiliare". La struttura del *Moralium dogma* è spiegata nel capitolo *De consilii capiendi deliberatione*, immediatamente successivo al proemio: «Triplex est capiendi consilii deliberatio: prima est de honesto tantum, secunda de utili tantum, tertia de conflictu utriusque. Prima subdividitur in duas. Namque dubitamus utrum honestum an turpe sit factum; dubitamus etiam de duobus honestis quod eorum honestius. Similiter secunda species, id est consultatio utilis duplex est. Inquirunt enim utrum utile uel inutile sit factum; inquirunt etiam (de duobus) utilibus propositis utrum eorum utilius sit. Tercia pars, que est de pugna utilis et honesti, indivisa est. Sunt itaque quinque consultationes: prima quid honestum, secunda de comparatione honestorum, tertia quid utile, quarta de comparatione utilium, quinta consultatio est quando videntur utile et honestum sibi adversari. De his igitur in ordine prefatis dicendum est» (*Das Moraliu dogma philosophorum des Guillaume de Conches*, a cura di J. Holmberg, Uppsala 1929, 6-7; l'attribuzione a Guglielmo di Conches non è più accettata). L'opera rientra nelle fonti normalmente usate da Albertano che, per limitarci al *Liber consolationis et*

Il secondo aspetto che volevo approfondire consiste in quella che ho chiamato la deriva istituzionale - forse per chiarezza sarebbe meglio parlare di mimetismo istituzionale - della pratica consiliare raffigurata nell'opera. Intendo dire che il valore metonimico di consiglio, secondo cui *consilium* è tanto il parere quanto il luogo collettivo dove talvolta quel parere può essere espresso, un valore sempre messo in rilievo dalla tradizione lessicografica (una linea che va dalle *Etymologiae* di Isidoro al *Catholicon* di Giovanni Balbi)⁵⁰, dai testi della letteratura politica comunale (come l'*Oculus pastoralis*, una raccolta di discorsi per podestà forse dei primi anni venti del Duecento⁵¹) e da Albertano stesso⁵², acquista nel *Liber* anche una precisa determinazione istituzionale. Nel trattato, infatti, alcune fasi dell'attingimento e del conferimento dei pareri si modellano in forme che ricordano da vicino le istituzioni cittadine di metà Duecento. L'assemblea che decide la vendetta richiama di fatto un consiglio comunale, e gli interventi sono introdotti dalla formula tipica, universalmente attestata dai verbali, del «surrexit et dixit»⁵³. La riunione si svolge in modo tumultuario; dopo gli interventi dei giovani a favore della vendetta quasi tutti prendono a gridare a gran voce «sic sic, fiat fiat» per appoggiare la loro proposta, secondo la pratica consueta dell'acclamazione. Sentiti i diversi pareri, Melibeo indice infine una votazione, «facta inter eos more solito partita», che è la locuzione tipica usata per indicare il voto palese, che poteva poi manifestarsi - ma il testo non arriva a specificarlo - nella forma della *discessio* (la separazione materiale dei consiglieri nell'aula) oppure nella forma più consueta *ad levandum et sedendum*. Analogamente canonica nei registri comunali è la formula finale: raggiunta la decisione, Melibeo «consilium illorum laudavit insuper et firmavit». Abbiamo insomma diversi *consilia*, intesi come singoli pareri, che si esprimono in un *consilium* con caratterizzazione istituzionale, all'interno di un *Liber* dedicato al *consilium* inteso, nel senso più ampio, come l'arte di pervenire a una decisione. Vuol dire che il gioco metonimico è teso fino all'estremo delle sue possibilità. Credo sia una strategia consapevole in Albertano, che mi pare provata da una delle obiezioni di fondo di Prudenza, di cui si rischia di non cogliere il pieno significato se si prescinde appunto da tale gioco. Discendendo dal piano teorico alla fattispecie di quel consiglio che aveva votato la vendetta, Prudenza apre le sue osservazioni dicendo a Melibeo: «consilium, quod dicis tibi datum, non potuit dici consilium, sed salva pace tua, fuit quaedam arrengratio sive contionatio improvida et

consilii, riprende in parte da essa le definizioni delle specie della prudenza, nonché alcune sentenze. Cfr. *Liber consolationis et consilii*, VII, 20-21 e XLII, 94 (citazione esplicita), in entrambi i casi con fonte già indicata da Sundby, e inoltre XLV, 101, con fonte indicata da Graham.

⁵⁰ Isidori Hispalensis episcopi *Etymologiarum sive originum libri XX*, VI, 16, 12-13, a cura di W. M. Lindsay, Oxford 1911: «Concilii vero nomen tractum ex more Romano. Tempore enim, quo causae agebantur, conveniebant omnes in unum communique intentione tractabant. Unde et concilium a communi intentione dictum, quasi comcilium. Nam cilia oculorum sunt. Unde et considium consilium, D in L litteram transeunte. Coetus vero conventus est vel congregatio, a coeundo, id est conveniendo in unum. Unde et conventum est nuncupatum, sicut conventus coetus vel concilium, a societate multorum in unum»; Iohannes Balbus, *Catholicon*, Venetiis 1487, s. v. *consilium*: «a consulo - lis; dicit hoc consilium quod ex animi providentia alicui tribuitur... consilium habere: secum volvere, iudicare, exquirere; unde consiliatorium: locus consiliorum... et scias quod diuturna deliberatio et multorum consilia requiruntur in magnis et dubiis... in his autem que sunt certa et determinata non requiritur consilium». Cfr. anche i precisi cenni di Agrimi, Crisciani, *Les consilia*, 13.

⁵¹ *Oculus pastoralis pascens officia et continens radium dulcibus pomis suis*, a cura di D. Franceschi, Torino 1966 (Memorie dell'Accademia delle scienze di Torino. Classe di scienze morali, storiche e filologiche, s. IV, 11). Nell'*Oculus* la possibilità metonimica sembra talvolta ricercata intenzionalmente, con l'accostamento dei due significati in luoghi vicinissimi. Si vedano i passi in I, 2-3, 32-33, dedicati al comportamento del podestà verso i consigli, in quanto organismi istituzionali: «Consilium suus [potestas] statuat ex sapientibus precipue senioribus, quorum sapientia est speciosa et gloriosus intellectus et sanum consilium»; «Consilio utique sic statuto comunitatis agenda cum consilio faciat, et post factum non facile penitebit [cfr. Eccli. 32, 24], et difficilia maxime cum consiliis multis expediat, quia ubi multa consilia ibi salus [cfr. Prov. 11, 14], et quod cum maturitate repetitur et deliberatione firmatur, consilium firmum dicitur et stabile».

⁵² *Liber consolationis et consilii*, XI, 29-33 (*De consilio*), dove il significato tradizionale, prevalente, si media con una certa insistenza sulla dimensione collettiva dell'operazione consiliaria.

⁵³ Mi riferisco qui e in seguito a op. cit., II, 6, 11 (ma si veda anche un riferimento preciso ai *consilia civitatum* in op. cit., XXX, 65-66). I riscontri nella documentazione comunale, nelle cronache e negli statuti potrebbero essere infiniti: basterà il rinvio a E. Ruffini, "I sistemi di deliberazione collettiva nel medioevo italiano", [1927], in Id., *La ragione dei più. Ricerche sulla storia del principio maggioritario*, Bologna 1977, 211-316, soprattutto 231 ss., con esempi di tutte le formule citate nel testo.

indiscreta», cioè letteralmente "il parere che dici che ti è stato dato non può essere chiamato un parere ma piuttosto, salva la tua pace, una arringa o concione sconsiderata e confusa"⁵⁴. Il che non appare limpido, perché la concione non è il contrario di un parere: il significato di *concio* o *arreatio*, quando la parola, come qui, viene usata in senso negativo, è quello, attestato tecnicamente da varie fonti duecentesche, di degenerazione tribunizia di un'assemblea cittadina⁵⁵. Il fatto è che in questo passo Albertano tiene uniti i diversi significati di *consilium*, anche a costo di qualche incongruenza. Alludendo al consiglio come parere, gli oppone la concione, paragonando cose non commensurabili; e alludendo al *consilium* come assemblea, rende poco logica la frase «quod dicis tibi datum», che può adattarsi solo al consiglio-parere. E' insomma un cortocircuito di significati, generato sul terreno di quel mimetismo istituzionale della questione consiliare a cui alludevo prima.

Non deve sorprendere che i modelli istituzionali alimentino l'allegoria. Il *Liber*, opera di un giudice che fu anche collaboratore di podestà, è per questo aspetto un prodotto omogeneo alla cultura politica del sistema podestarile-consiliare che giunse a piena maturazione nelle città-stato nel periodo collocabile all'incirca tra gli anni Venti e gli anni Trenta del Duecento⁵⁶. Era un sistema politico che coordinava intorno a un vertice esecutivo, il podestà forestiero, un universo di cariche e di consigli che proprio nel passaggio dal regime consolare al regime podestarile si era andato affrancando dall'informalità. In termini generali la storia dei consigli nel Duecento si muove secondo due linee: c'è una tendenza costante al loro allargamento (il consiglio maggiore diventa sempre più numeroso) e collateralmente si verifica una loro proliferazione, perché i nuclei sociali (dalle società di armi alle corporazioni alle società di "popolo") tendono a presentarsi come istituzioni, appunto con propri organi direttivi e consigli specifici, che in molti casi entrano a far parte del sistema istituzionale cittadino. Entrambi i movimenti determinano un allargamento della partecipazione politica e un'instaurazione in posizione centrale del consiglio, inteso come istituzione, nella trattativa civile, dall'*Oculus pastoralis* al *Liber de regimine civitatum* di Giovanni da Viterbo al *Tresor* di Brunetto Latini, per non parlare delle opere specificamente retoriche come la *Rhetorica novissima* di Boncompagno da Signa, visto che la questione consiliare è anche una questione di regole dell'eloquenza. Siamo insomma di fronte a una cultura politica consiliare diffusa, di cui il *Liber* di Albertano, ricco comunque di molti altri motivi, offre alcuni riscontri importanti.

Il taglio strettamente istituzionale del discorso e l'attenzione specifica al tema consiliare mi costringono qui a sacrificare le molte possibilità di lettura sociale del *Liber*, una via già percorsa del resto da Checchini e più recentemente da Powell e da Maire Vigueur⁵⁷. Mi soffermo però, perché si tratta di un punto su quale sono state fatte talvolta affermazioni troppo recise, sulla soluzione finale della vicenda. Non è del tutto vero che il libro si svolga in termini di opposizione netta fra una "arcaica" giustizia privata e una "moderna" giustizia pubblica erogata dai giudici. Nonostante la *peroratio* di Prudenza sul ruolo dei giudici (*de officio iudicis circa vindictam*)⁵⁸, va messo nel dovuto rilievo che l'esito finale non è un processo e in realtà neppure una pace ratificata da un atto notarile, bensì una composizione orale che si svolge senza alcun intervento di ufficiali pubblici e di notai: la riconciliazione è trattata da un mediatore, è giurata dai contraenti e garantita da fideiussori e conclusa da un *osculum pacis*. Una soluzione che sembra pensata per chiudere la vicenda senza un ricorso alla vendetta ma anche per soddisfare la richiesta di risarcimento d'onore avanzata da Melibeo, visto che la prassi descritta prevedeva un riconoscimento del torto da parte degli aggressori e una loro umiliazione nel porsi alla mercé dell'agredito. Che poi - facciamo finta per un momento che il fatto sia accaduto davvero - una simile composizione "informale" e orale

⁵⁴ *Liber consolationis et consilii*, XXIX, 64.

⁵⁵ Rimando ad Artifoni, "Sull'eloquenza..."; Id., "Gli uomini..."; Id., "Orfeo concionatore. Un passo di Tommaso d'Aquino e l'eloquenza politica nelle città italiane nel secolo XIII", in *La musica nel pensiero medievale*, a cura di L. Mauro, Ravenna 2001, 137-49.

⁵⁶ Per quanto segue cfr. E. Artifoni, "Tensioni sociali e istituzioni nel mondo comunale", in *La Storia. I grandi problemi dal medioevo all'età contemporanea*, a cura di N. Tranfaglia, M. Firpo, II, *Il Medioevo. Popoli e strutture politiche*, Torino 1986, 461-91; Cammarosano, "Il ricambio..."; Artifoni, "Città e comuni".

⁵⁷ Checchini, "Un giudice..."; Powell, *Albertanus*; Maire Vigueur, "L'ufficiale forestiero", soprattutto 91-96.

⁵⁸ *Liber consolationis et consilii*, XXXIX, 86-89.

potesse essere eventualmente riconosciuta dalle istituzioni formali, era cosa di cui non mancano testimonianze⁵⁹.

Concludo con alcune osservazioni che dovranno essere approfondite. Il presentare se stesso, come fa Albertano, come maestro del *consilium*, implica per noi una duplice conseguenza in termini di giudizio sul sistema culturale duecentesco e sull'atteggiamento degli intellettuali delle città. Il giudice di Brescia da un lato segna a mio parere una tappa importante in un complessivo riorientamento in direzione contestuale del genere didattico, che trova ora nella società urbana e nella sua esigenza di poter disporre di un sistema adeguato di valori, adatto a mediare i comportamenti degli individui con la vita collettiva, come un nuovo fulcro. E d'altro canto segna una trasformazione rilevante nel modo di proporsi di generazioni diverse di intellettuali. Pensiamo agli orgogliosi atteggiamenti professorali e alla scrittura preziosa e spesso esoterica che avevano contrassegnato, non troppi anni prima, Boncompagno da Signa, Bene da Firenze o Guido Faba⁶⁰. Tra il 1198 e il 1201 Boncompagno componeva quattro trattati di *dictamen* intitolandoli rispettivamente *Palma*, *Oliva*, *Cedrus* e *Mirra*, e rimandando dunque intenzionalmente a quattro immagini della Sapienza divina contenute nel libro dell'Ecclesiastico, 24, 17-20 («Quasi cedrus exaltata sum in Libano; Quasi palma exaltata sum in Cades; Quasi oliva speciosa in campis; Quasi myrrha electa dedi suavitatem odoris»): una Sapienza divina di cui l'autore si proclamava rappresentante. Bene da Firenze apriva il suo *Candelabrum* (siamo tra il 1220 e il 1226) salutando i fortunati lettori come coloro ai quali era stato concesso di conoscere, attraverso un avvicinamento alla cultura presentato quasi come un difficile percorso iniziatico, il «misterium veritatis» costituito dalla sua *ars dictaminis*. Guido Faba nel prologo della *Summa dictaminis* (1228-29) ripeteva lo stilema sapienziale invitando i lettori a lasciare le tenebre per cogliere infine la luce del suo insegnamento. Ancora in anni che già vedono attivo Albertano, lo stesso Guido Faba componeva la *Gemma purpurea* (datata tra il 1239 e il 1248) presentando nel prologo la retorica al modo di una *sophia* e attribuendo a se stesso una funzione iniziatica: «nam ecce Philosophie palatium aperio clavibus michi datis». È il trionfo dell'autocelebrazione di chi sceglie di presentare al mondo la propria figura intellettuale come «parte di un disegno provvidenziale» e vuole tracciare un solco netto tra gli specialisti universitari delle arti del linguaggio e la nuova cultura pragmatica degli uomini delle amministrazioni comunali⁶¹. Pensiamo invece allo stile medio e dimesso di Albertano, lontano dalla solennità dettatoria, pensiamo alla sua volontà di facilitare la lettura e la memorizzazione dei suoi trattati⁶², alla organicità del suo progetto educativo, alla sua scelta di autorappresentazione secondo modalità non più sapienziali ma, abbiamo visto, letteralmente prudentziali. Sarà inevitabile constatare che è in atto verso la metà del secolo, ora che il comune ha cominciato a formarsi in casa e nella pratica i suoi intellettuali, la transizione da un'idea di *litteratus* come portatore di una sapienza autoritativa ed elitaria a quella di un uomo di

⁵⁹ Si veda la discussione che si svolse su questo tema nel consiglio comunale di Perugia nel 1260, studiata da M. Vallerani, "Pace e processo nel sistema giudiziario del comune di Perugia", in *Procedure di giustizia*, a cura di R. Ago, S. Cerutti, Bologna 1999 (= *Quaderni storici*, 101, 1999), 315-53, soprattutto 316-17 e note. Contro le interpretazioni del *Liber consolationis et consilii* fondate sulla contrapposizione fra guerre private e giustizia pubblica ha scritto ora A. Zorzi, "La cultura della vendetta nel conflitto politico in età comunale", in *Le storie e la memoria. In onore di Arnold Esch*, a cura di R. Delle Donne, A. Zorzi, Firenze 2002, in pubblicazione sia a stampa sia in formato e-book, <<http://www.rm.unina.it/ebook/festesch.html>> (ringrazio l'autore per avermi fatto leggere il suo testo). Cfr. anche Id., "Conflits et pratiques infrajudiciaires dans les formations politiques italiennes du XIII au XV siècle", in *L'infrajudiciaire du moyen âge à l'époque contemporaine*, a cura di B. Garnot, Dijon 1996, 19-36.

⁶⁰ Per un'analisi più ampia degli esempi che seguono e dell'atteggiamento culturale che esprimono rimando a E. Artifoni, "Sapientia Salomonis. Une forme de présentation du savoir rhétorique chez les dictateurs italiens (première moitié du XIIIe siècle)", in *La parole du prédicateur, Ve-XVe siècle*, a cura di R. M. Dessì, M. Lauwers, Nice 1997, 291-310. Più di recente è intervenuto sull'argomento A. Saiani, "La figura di Guido Faba nel prologo autobiografico della *Rota nova*. Una rilettura", in *Magistri Guidonis Fabe Rota nova*, a cura di A. P. Campbell, V. Pini, Bologna 2000, 469-515.

⁶¹ Citazione da Saiani, "La figura...", 493; sulla centralità della divisione *litterati/laici* nella generazione dettatoria cfr. E. Artifoni, "Boncompagno da Signa, i maestri di retorica e le città comunali nella prima metà del Duecento", in corso di stampa in *Il pensiero e l'opera di Boncompagno da Signa*, a cura di M. Baldini, Greve in Chianti 2002.

⁶² Sulla scrittura di Albertano si veda G. Folena, rec. ad Albertanus Brixiensis, *Sermones quattuor*, *Rassegna critica della letteratura italiana*, 59 (1955), 544-45, nonché Alessio, Villa, "Il nuovo fascino...", 506-07 e Villa, "Progetti letterari...", 60-61.

cultura avvertito della utilità collettiva del suo sapere e delle responsabilità pedagogiche che la condizione di *litteratus* implicava. Il passaggio dalla Sapienza alla Prudenza in quanto emblemi dell'attività intellettuale (dalla pretesa ispirazione divina alla capacità di distinguere nelle cose umane e di intervenire con la giusta scelta) sembrerebbe riassumere bene questa transizione, in sintonia del resto con quanto accadeva nel pensiero etico e teologico scolastico, dove la riflessione sulla prudenza in quanto virtù dello scegliere (e non più solamente atto di *discretio*) stava conquistando la scena in questi decenni centrali del secolo, prima ancora dell'apporto aristotelico⁶³. Per quanto riguarda il campo della cultura civile e pragmatica, si tratta di un capitolo ancora in parte da scrivere⁶⁴, nel quale occorrerà procedere con cautela: lo stesso Albertano, per esempio, incentrò in parte il suo sermone genovese (1243) e il suo ultimo sermone bresciano (1250) sulla nozione di *sapientia* (anche se, va rilevato, si tratta in entrambi i casi di una sapienza che viene fatta coincidere largamente con la *scientia* professionale, purché arricchita di virtù, degli esperti di diritto a cui i sermoni sono rivolti). Ma credo si possa già dire che i tempi stanno cambiando nelle città, con l'avvento degli intellettuali attivi in modo organico nelle curie podestarili. Responsabilità pedagogica del *litteratus* significa un impegno di redistribuzione del sapere, negli ovvi limiti che ciò voleva dire allora. L'arte del consigliare, di cui Albertano da Brescia fu maestro, fu uno degli strumenti di questa redistribuzione.

⁶³ Lottin, *Psychologie et morale aux XIIe et XIIIe siècles*, III, II/1, 253-80.

⁶⁴ Alcuni elementi sono posti in Artifoni, "Boncompagno da Signa...".